



BANCA PASSADORE & C.

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

Deposito a tempo

Aggiornato al 01 ottobre 2020

(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@bancapassadore.it o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)



DEPOSITO A TEMPO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: info@bancapassadore.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Il Deposito a tempo è un deposito a durata determinata.

Si tratta di un'operazione mediante la quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal titolare del deposito per un tempo determinato obbligandosi a restituirle alla scadenza o, con un preavviso di 2 giorni lavorativi, a richiesta del cliente.

Alla scadenza il deposito viene automaticamente estinto; il denaro viene accreditato su un conto corrente collegato del depositante.

I prelevamenti sono consentiti in qualsiasi momento con un preavviso di 2 giorni lavorativi. Sull'importo prelevato anticipatamente viene applicata una penale. Al momento del prelevamento vengono calcolati e liquidati gli interessi relativi all'importo prelevato.

Sulle somme depositate viene riconosciuta al Cliente una remunerazione in forma di corresponsione interessi. Il tasso viene stabilito in fase di apertura e rimane costante per l'intera durata del deposito. Alla scadenza gli interessi vengono calcolati applicando il tasso creditore all'importo presente sul deposito e liquidati.

Per la gestione del deposito è necessario disporre di un conto corrente (cfr. foglio informativo specifico) collegato.

Principali rischi tipici (generici e specifici).

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- rischio di controparte; a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di 100.000,00 € per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dall'insieme dei rapporti di conto corrente e deposito, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso creditore (determinato alla data di apertura del deposito)	non inferiore a 0,001%
Ritenuta fiscale:	26%
Liquidazione interessi	alla scadenza del deposito o alla data dell'eventuale prelevamento anticipato
Spese di gestione	€ 0,00
Spese per operazione	€ 0,00
Penale sull'importo prelevato anticipatamente	1,00 %
Preavviso minimo per i prelevamenti	2 giorni lavorativi
Oneri di Bollo	come da normativa vigente
Valute sulle operazioni di prelevamento	data operazione
Invio documentazione contabile	gratuito
Invio comunicazioni previste dall'art. 119, 1° comma, del D. Lgs. 1/9/93 n. 385 (T.U. Bancario)	gratuito
Invio comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ai sensi della normativa sulla trasparenza	gratuito

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Art. 5 – Recesso e richiesta di rimborso parziale prima del termine

1. Il Cliente può recedere dalla singola operazione, ovvero chiedere il rimborso parziale anticipato, mediante richiesta di svincolo delle somme depositate. La volontà di recedere o di chiedere il parziale rimborso prima del termine deve essere comunicata alla Banca in





forma scritta con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Nel caso in cui il termine del preavviso coincida con una giornata non operativa per la Banca, lo svincolo verrà eseguito la prima giornata operativa successiva.

2. Il recesso dalla singola operazione, così come il rimborso parziale effettuati prima del termine, determinano l'obbligo del Cliente di corrispondere una penale, nella misura convenuta.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: ufficio.reclami@bancapassadore.it; pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento*).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *“Arbitro Bancario Finanziario” (ABF)*, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- *“Organismo di Conciliazione Bancaria”*, istituito presso il *“Conciliatore Bancario Finanziario”*, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;

- *“Arbitro per le Controversie Finanziarie” (ACF)*, per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca.

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

Ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

LEGENDA

<i>Spese di gestione</i>	Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese
<i>Spese per operazione</i>	Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata

